



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 6 maggio 2022

BANCA D'ITALIA
Servizio
Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale,
Divisione
Regolamentazione I
via Milano 53
00184 ROMA

Prot. n. 95/22

Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV e SICAF

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il "Documento di consultazione"), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

L'Associazione, in linea generale, apprezza il Provvedimento sottoposto a consultazione che, procedendo a una generale risistemazione della materia, provvede a una complessiva riorganizzazione delle attuali disposizioni della Banca d'Italia.

L'inclusione della disciplina oggi vigente per le diverse tipologie di intermediari vigilati in un unico Provvedimento, assicurando l'unitarietà della normativa di riferimento, senza dubbio facilita per gli operatori l'individuazione delle previsioni cui far riferimento laddove si intenda acquisire o incrementare partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare un controllo o un'influenza notevole su un'impresa vigilata.

Si apprezza, parimenti, il riferimento inserito alle *Disposizioni sulle informazioni e documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF* che, evidentemente, facilita i candidati acquirenti nell'individuazione delle informazioni da fornire al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Quanto premesso, con la presente si intende porre l'attenzione dell'Autorità sui seguenti profili più specifici:



(i) Influenza notevole: a differenza della nozione di controllo, che, attraverso il richiamo all'art. 23 del TUB, risulta in linea con la disciplina vigente, profili di novità rispetto alla disciplina vigente sembrano potersi rinvenire con riferimento alla nozione di "influenza notevole". E infatti, per quanto di più diretto interesse, nell'ambito della disciplina di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, l'influenza notevole si presume, in conformità all'art. 2359, comma 3, c.c., quando nell'assemblea ordinaria (o in altro organo equivalente) possa essere esercitato almeno il 20% dei voti o il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, la sussistenza di un'influenza notevole da parte del partecipante deve essere verificata sulla base di taluni indici individuati nella stessa definizione fornita dalla Banca d'Italia.

Rispetto alla definizione attuale, dunque, viene meno il riferimento alla presunzione dell'art. 2359, comma 3 c.c. di cui sopra, facendo direttamente riferimento all'ipotesi di acquisizione di partecipazioni inferiori alla soglia del 10% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata, nonché vengono aggiunte le ipotesi di acquisto di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, c.c. e un contratto con l'impresa vigilata o una clausola del suo statuto.

La definizione proposta, peraltro, non sembrerebbe del tutto allineata a quella contenuta negli "Orientamenti comuni per la valutazione prudentiale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario" di ESMA; EBA ed EIOPA (di seguito, gli "Orientamenti comuni").

Si chiede, pertanto, anche al fine di non allargare eccessivamente le "maglie" della nozione di influenza notevole, di rivedere la definizione contenuta nel documento di consultazione, quanto meno allineandola a quanto a tale scopo previsto negli Orientamenti comuni.

(ii) Criteri per la valutazione: nel Documento di consultazione viene previsto che, nel calcolo delle partecipazioni indirette, sulla base del criterio del controllo, quando la partecipazione qualificata è acquisita o incrementata indirettamente per il tramite di società controllate, sono soggetti all'obbligo di autorizzazione preventiva, oltre al candidato acquirente posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto, anche tutti i soggetti intermedi della catena partecipativa. Tuttavia, viene anche previsto, in via esemplificativa, che l'istanza di autorizzazione possa essere presentata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa anche per

¹ Cfr. "[...] In caso di possesso inferiore alle predette soglie, si tiene conto delle circostanze rilevanti che facciano ritenere la sussistenza di un'influenza notevole da parte del soggetto partecipante e, in ogni caso, dei seguenti indici: (i) il soggetto partecipante è in grado di nominare almeno un esponente dell'organo amministrativo della società partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di poter esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) il soggetto partecipante è in grado di partecipare in misura determinante all'assunzione delle decisioni di natura strategica della società, pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto. [...]"



conto: i) del candidato acquirente diretto; ii) dei soggetti interposti tra il candidato acquirente indiretto e il candidato acquirente diretto o il partecipante diretto.

In tema di valutazione, nella Parte III, par. 1 viene proposto che *“la valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti a cui si applicano gli obblighi di autorizzazione, identificati secondo quanto descritto nella Parte I”*.

Ciò parrebbe significare che, in caso di partecipazioni indirette, la valutazione vada condotta in capo a tutti i soggetti che rientrano nella catena partecipativa, anche quelli posti a livello intermedio.

Non sembrerebbe essere stato riproposto, invece, quanto previsto negli Orientamenti comuni, secondo cui *“Indipendentemente dall’applicazione del criterio del controllo o della moltiplicazione, laddove gli acquirenti indiretti siano soggetti sottoposti a vigilanza e l’autorità di vigilanza interessata sia già in possesso di informazioni aggiornate, l’autorità di vigilanza interessata può ritenere sufficiente, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, valutare appieno unicamente la persona o le persone al vertice della catena di controllo societaria, oltre al candidato acquirente diretto. Quanto precede non incide sull’obbligo di qualsiasi soggetto interessato di notificare all’autorità di vigilanza interessata l’intenzione di acquisire o incrementare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un istituto di credito, fatta eccezione per la possibilità a disposizione dell’autorità di vigilanza interessata di consentire alla persona o alle persone al vertice della catena di controllo societaria di procedere alla notifica preventiva anche per conto dei detentori intermediari”*.

Parimenti a tutt’oggi, nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, si prevede che *“In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale della SGR, SICAV o SICAF”*.

Si chiede dunque di ammettere tale possibilità; dunque, al pari di quanto oggi già previsto dalla Banca d’Italia nel Regolamento sulla gestione collettiva, nonché in conformità con gli Orientamenti comuni, prevedere che, nel caso di partecipazione indiretta, la valutazione vada limitata al soggetto posto al vertice della catena partecipativa oltre a quello che partecipa direttamente al capitale dell’impresa vigilata e non coinvolgere quelli posti a livello intermedio.

(iii) Comunicazioni riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione di partecipazioni: risulterebbe ridotto il termine entro il quale vanno comunicati gli acquisti, gli incrementi o le cessioni di partecipazioni. E infatti il termine proposto per effettuare tali comunicazioni (salvo i casi di riduzione della partecipazione posseduta) è di 10 giorni dal verificarsi delle circostanze che ne giustificano la comunicazione. Nella disciplina vigente, ad eccezione delle ipotesi di modifiche della catena partecipativa nel caso di partecipazioni indirette, in caso di perfezionamento dell’operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate il termine previsto è di 30 giorni dal perfezionamento dell’operazione medesima.



Non apparendo chiara la *ratio* di tale riduzione, si chiede di individuare un termine più ampio o, quantomeno, nel caso dovesse essere confermato il termine proposto nel documento di consultazione, chiarire le ragioni che giustificano una simile scelta.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, si inviano distinti saluti

Il Direttore Generale